

Prot. n. 616-2018

Normativa sul Sisma 2016

CONTRIBUTI AL “DANNO INDIRETTO” Aggiornamento

E' riconosciuto un contributo alle imprese con un calo del fatturato, pari al 30% dell'importo
- ulteriori aggiornamenti -

Il Vice Commissario per la Ricostruzione ha firmato il Decreto n. 24/VCOMMS16 del 30.03.2018 che disciplina la concessione di "Contributi per la riduzione del fatturato a favore delle imprese" (DL.189/2016 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016" art. 20 bis). I contributi sono finalizzati a favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché delle imprese che svolgono attività agrituristica, insediate da almeno sei mesi antecedenti agli eventi sismici nelle province delle regione Marche interessate.

FONDI DISPONIBILI

I fondi disponibili assegnati alla Regione Marche sono pari ad euro 28.060.000,00, ovvero per l'anno 2017 euro 20.130.000,00 e per l'anno 2018 euro 7.930.000,00.

IMPRESE BENEFICIARIE

Sono beneficiarie dei contributi le imprese, di qualsiasi dimensione, in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità:

- iscritte nel registro delle imprese con una o più unità produttive, risultanti dal registro delle imprese, ubicate nella regione Marche o titolari di partita IVA con

luogo di esercizio dell'attività nelle province di Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Ancona;

- operatività nella Regione Marche antecedente al 24 febbraio 2016 per le aziende operanti nei comuni delle province di Macerata, Fermo, Ascoli Piceno - antecedente al 26 aprile 2016 per le aziende operanti nei comuni della provincia di Ancona;
- in caso di imprese artigiane, attività esercitata in tutti i settori (fatta eccezione per i settori agricoltura primaria, pesca e acquacoltura);
- in caso di imprese non artigiane, attività esercitata tassativamente individuate nell'Allegato 1 del Decreto e cioè:

G 45 – Commercio all'ingrosso e al dettaglio: riparazione di autoveicoli e motocicli

G 46 – Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e motocicli)

G 47 – Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)

I 55.1 – Alberghi e strutture simili

I 55.2 – Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni

I 55.3 – Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte

I 55.9 – Altri alloggi

I 56.1 – Ristoranti e attività di ristorazione mobile

I 56.2 – Fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione

I 56.3 – Bar e altri esercizi simili senza cucina

N 79.11.0 – Attività delle agenzie di viaggio

N 79.12.00 – Attività dei tour operator

N 79.90.11 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento

N 79.90.19 – Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio n.c.a.

N 79.90.20 – Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

N 82.30.00 – Organizzazione di convegni e fiere

R 90.04.0 – Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

R 91.03.00 – Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili

R 91.04.00 – Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali

R 93.11.10 – Gestione di stadi

R 93.11.20 – Gestione di piscine

R 93.11.30 – Gestione di impianti sportivi polivalenti

R 93.11.90 – Gestione di altri impianti sportivi n.c.a.

R 93.13.00 – Gestione di palestre

R 93.19.10 – Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi

R 93.19.91 – Ricarica di bombole per attività subacquee

R 93.19.92 – Attività delle guide alpine

R 93.19.99 – Altre attività sportive n.c.a.

R 93.21.00 – Parchi di divertimento e parchi tematici

R 93.29.10 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili

R 93.29.20 – Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali

R 93.29.30 – Sale giochi e biliardi

R 93.29.90 – Altre attività di intrattenimento e di divertimento n.c.a.

S 96.01.10 – Attività delle lavanderie industriali

S 96.04.20 – Stabilimenti termali

- **riduzione del fatturato non inferiore al 30%.**

CONTRIBUTI CONCEDIBILI

I **contributi concedibili sono pari al 30% della riduzione del fatturato**, e comunque in misura non superiore a euro 50.000,00 (elevato a euro 75.000,00 per le imprese in possesso del rating di legalità), determinata come differenza tra il valore conseguito nei sei mesi intercorrenti tra il 19 gennaio 2017 e il 19 luglio 2017 e il valore medio dei medesimi sei mesi del **triennio precedente (2016-2015-2014)**.

Nel caso di imprese beneficiarie operanti nei territori individuati da meno di tre anni antecedenti gli eventi sismici, il fatturato medio è calcolato con riferimento al periodo in cui l'impresa è stata operante.

COSTI AMMISSIBILI

Ai fini della concessione dei benefici sono ammissibili i costi di produzione sostenuti negli esercizi 2017 e 2018 (stipendi, scorte, contributi, ecc...), ivi compresi gli eventuali oneri relativi alla stipula della polizza fideiussoria bancaria o assicurativa nel limite massimo del 30% della riduzione del fatturato.

Relativamente alle **imprese beneficiarie costituite in forma di società di capitali, per fatturato deve intendersi** la voce «ricavi delle vendite e delle prestazioni» di cui alla lettera A), punto 1), dello schema di conto economico di cui all'art. 2425 del codice civile; **relativamente alle altre imprese beneficiarie**, per fatturato si intende l'«ammontare complessivo dei ricavi», il cui importo è desumibile dal quadro «RS» dei modelli di dichiarazione dei redditi.

Sono definiti “Costi della produzione” i costi sostenuti dall'impresa beneficiaria nell'esercizio di riferimento quantificati come totale dei costi della produzione di cui alla lettera B) dello schema di conto economico di cui all'art. 2425 del codice civile, ovvero di cui all'art. 2435-bis del codice civile per i bilanci in forma abbreviata o di cui all'art. 2435-ter

del codice civile per i bilanci delle micro imprese, al netto delle voci «ammortamenti e svalutazioni» (punto 10), «accantonamento per rischi» (punto 12) e «altri accantonamenti» (punto 13). **In caso di impresa non tenuta alla redazione del bilancio** si considerano equivalenti costi desumibili dalla dichiarazione dei redditi.

In alternativa, per le imprese che usufruiscono del Regolamento di Esenzione, ai sensi dell'art 50 (utilizzabile solo nel caso in cui l'impresa richiedente abbia ricevuto aiuti pubblici tali da comportare il superamento del limite del "de minimis" secondo le attuali norme comunitarie), il beneficio viene determinato sulla base dei costi dei danni subiti esclusivamente come conseguenza diretta degli eventi sismici, valutati da un esperto indipendente, tramite perizia giurata e asseverata, o da un'impresa di assicurazione. I danni riconoscibili sono rappresentati dalla perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o parziale dell'attività, a seguito degli eventi sismici.

La perdita di reddito è calcolata sulla base dei dati finanziari – utile al lordo degli interessi, imposte e tasse, costi di ammortamento e costi del lavoro – dell'impresa beneficiaria calcolati come media dei cinque anni antecedenti, escludendo il migliore e il peggiore risultato finanziario. Il contributo concesso non può superare il minore valore tra il contributo calcolato secondo le modalità previste all'art.5 co.2 e il contributo calcolato in base all'art. 50, fermo restando il divieto di sovracompensazione del danno subito ed il alternativa ad ogni altra possibile misura finalizzata al ristoro dei danni subiti in conseguenza degli eventi sismici oggetto del presente provvedimento.

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'erogazione del contributo avverrà in due quote:

a) la prima quota, **di importo pari al 70%** del contributo complessivamente concesso, è versata dalle Regioni all'impresa beneficiaria (salvo integrazione documentale eventualmente necessaria), senza ulteriore richiesta, entro 30 giorni dalla data del provvedimento di concessione;

b) la seconda quota, di **importo pari al restante 30%** del contributo complessivamente concesso, è erogata dalle Regioni all'impresa beneficiaria entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione da parte dall'impresa beneficiaria stessa. La richiesta di erogazione della seconda quota di contributo è presentata dall'impresa beneficiaria alla Regione entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio 2018 o della dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo. Alla richiesta di erogazione l'impresa beneficiaria allega il bilancio approvato, qualora non ancora depositato presso il registro delle imprese.

Il contributo è da intendersi a beneficio dell'impresa per l'esclusiva copertura dei propri costi così come sopra specificato.

Controlli: I costi della produzione sostenuti negli esercizi 2017 e 2018 sono dichiarati dall'impresa beneficiaria nella richiesta di erogazione e sono oggetto di verifica a consuntivo da parte dei Vice Commissari ai fini della determinazione del contributo effettivamente concedibile. In caso di esito positivo dell'istruttoria i Vice Commissari provvedono, nei limiti del contributo concesso, all'eventuale rideterminazione del contributo concedibile e all'erogazione all'impresa beneficiaria delle somme dovute.

Le domande (in bollo) per la concessione del contributo devono essere presentate esclusivamente **dal 14 maggio al 30 giugno 2018 SALVO PROROGA** pena la irricevibilità delle stesse.

Informazioni

Per ulteriori informazioni sui costi riservati agli associati per l'elaborazione della domanda, Vi invitiamo a contattarci ai seguenti recapiti:

- tel. +39 0736.336402 (**anche Whatsapp**)
- email: info@confartigianato.apfm.it - stefano.santini@confartigianato.apfm.it

Ascoli Piceno, lì 12/06/2018



www.apfm.it

Iscriviti al nostro canale "Telegram", vai qui:
<http://confartigianato.apfm.it/contatti/interagisci-con-noi.html>

